

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI
SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

per l'utilizzo dei terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione destinati a coltivazione della cava di marmo denominata "Pramosio" siti in comune di Paluzza, foglio 13, mappali nn. 42, 82, 84; foglio 24, mappali nn. 17, 18, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 98, 101 e del fabbricato denominato "Casa Vicentina" foglio 24, mappale n. 55 sub 8 (ex 31), porticato escluso, destinato ad uso esclusivo degli operai interessati alla coltivazione della cava

VISTA la L.R. 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 9 bis e 9 ter;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 947, con la quale sono stati attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza, ivi compresa la concessione di beni che limiti la proprietà fino a nove anni, della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, oggi Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, alcuni beni immobili del patrimonio regionale fra i quali anche il bene di seguito trattato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 e successive modifiche ed integrazioni (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) ed in particolare l'art. 21;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2010, n. 1032 (Linee d'indirizzo per la conduzione delle proprietà regionali affidate al servizio gestione forestale e antincendio boschivo della direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. del che autorizza il Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa ad addvenire alla concessione di cui si tratta;

PREMESSO

- **che** con la concessione Prot. n. 780/PATR. IND. del 5.11.1997 la Regione concedeva al signor Bertacco Pompeo i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 24, parte dei mappali nn. 5, 7, 15, 16, 17 e 18 e il fabbricato denominato "Casa Vicentina" individuato dal mappale n. 31 destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava denominata "Pramosio" a far tempo dall'1.1.1998 e fino al 31.12.2006;
- **che** in data 01.06.2004, con atto Rep. n. 140.195/Racc. n. 40.131, Notaio di Bassano del Grappa Fietta dott. Giuseppe, dell'1.6.2004 l'azienda relativa alla ditta individuale Bertacco Pompeo è conferita nella Società Marmi Bertacco Srl., con sede in Robbio di Conco (VI), Contrà Rossi n. 16;
- **che** con il disciplinare di concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 la Regione concedeva alla Società Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in Conco (VI) i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 24, parte dei mappali nn. 5, 7, 15, 16, 17 e 18 e il fabbricato denominato "Casa Vicentina" individuato al foglio 24, mappale n. 55 sub 8 (ex 31), porticato escluso, destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava denominata "Pramosio" a far tempo dall'1.1.2007 e fino al 31.12.2015;
- **che** con nota del 5.5.2011 il signor Bertacco Massimo in qualità di legale rappresentante della Ditta Marmi Bertacco s.r.l. ha comunicato:
 - le variazioni catastali dei terreni oggetto della concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 e soggette ad area di cava, a seguito di operazioni di accatastamento del sedime idrico appartenente al rio Seleit e al rio Scuro richieste dall'allora Direzione centrale del Patrimonio, Servizio consulenza tecnica e patrimoniale;
 - le variazioni inerenti la ragione sociale della propria ditta, avvenuta con atto del Notaio Fietta di Bassano del Grappa (VI) in data 25.3.2011, avente efficacia giuridica dal giorno di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine al n. 02655060305, avvenuto in data 1.4.2011, che assume la denominazione di Marmi Bertacco s.r.l., con sede legale in via Moscardo n. 5/B, 33026 Paluzza (UD), partita IVA e codice fiscale 02655060305, N. REA 277807;

- **che** con nota del 16.12.2011 il signor Bertacco Massimo in qualità di legale rappresentante della Ditta Marmi Bertacco s.r.l. ha reiterato la richiesta di aggiornamento del disciplinare di concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 nei termini di cui sopra;
- **che** con nota del 7.3.2012 il signor Bertacco Massimo in qualità di legale rappresentante della Ditta Marmi Bertacco s.r.l. ha precisato la richiesta di aggiornamento del contratto e ne ha richiesto, motivandola, una estensione della durata fino al 31.12.2017;
- **che** il decreto di autorizzazione all'attività estrattiva n. ALP. 1-710-UD/CAV/57 della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha scadenza al 02.05.2012 e la ditta intende utilizzare la norma che consente di ottenere una sola proroga all'autorizzazione all'attività estrattiva sopra citata per un periodo massimo di 5 anni, pertanto fino al 02.05.2017, al fine di completare il progetto di coltivazione;
- **che** pertanto la Ditta Marmi Bertacco s.r.l., nell'ambito dell'istruttoria volta all'ottenimento della proroga suddetta, ha la necessità di dimostrare con atto formale di poter disporre dei fondi, di proprietà regionale, fino al 02.05.2017;
- **che** il termine del 31.12.2017 è da ritenere come termine ultimo e non ulteriormente prorogabile alla scadenza del quale i terreni torneranno nella disponibilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **che** con nota della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica del 14.3.2012, prot. n. 6110/P/, è stato determinato come congruo ed ammissibile un canone annuo di € 12.924,81 da applicare alla nuova concessione con la possibilità di rivalutazione annuale ISTAT fino alla scadenza;
- **che** il canone di cui sopra non comprende l'uso della strada denominata "Muse-Pramosio" di accesso alla cava di cui trattasi, in quanto tale uso è soggetto a una specifica convenzione tra la Marmi Bertacco S.r.l., il Comune di Paluzza e la Regione;

tanto premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

il Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa, nella persona del dott. Rinaldo Comino, nato a Vienna l'8 settembre 1967, dirigente, domiciliato per la carica a Udine in via Sabbadini, 31, il quale interviene nell'interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1, codice fiscale 80014930327, a questo atto autorizzato ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 bis della L. R. 57/1971 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. come successivamente modificato e integrato, nella propria veste di Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa;

dà in concessione

per quanto di competenza, ad esclusione delle acque pubbliche, alla Ditta Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in via Moscardo n. 5/B, 33026 Paluzza (UD), partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Udine n. 02655060305, N. REA 277807 (in seguito detta Concessionaria); rappresentata congiuntamente dai signori Bertacco Massimo, presidente consiglio amministrazione e amministratore delegato, nato a Bassano del Grappa (VI) il 16.7.1978, Codice Fiscale BRTMSM78L16A703G e Bertacco Luciano, consigliere e amministratore delegato, nato a Conco (VI) il 26.9.1950, Codice Fiscale BRTL CN50P26C949L, nominati con atto del 25.3.2011, che accettano, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 13, mappali nn. 42 (parte), 82 (parte), 84 (parte); foglio 24, mappali nn. 17 (parte), 18 (parte), 76, 77 (parte), 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89 (parte), 92 (parte), 93, 95 (parte), 96, 98, 101 (parte) per la coltivazione della cava di marmo denominata "Pramosio" in Comune di Paluzza, nonché il fabbricato sito nelle vicinanze della cava stessa denominato "Casa Vicentina" foglio 24, mappale 55 sub 8 (cx 31) porticato escluso, del Comune di Paluzza, destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava, come meglio individuati con contorno rosso nella planimetria allegata sub "A" al presente atto.

La concessione è accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

ART. 1 - La presente concessione decorre dalla data di adozione del presente disciplinare fino al 31.12.2017, fatte salve le cause di cessazione anticipata contenute nei successivi artt. 2, 3, 5, 9 e 14.

ART. 2 - La presente concessione decade nei seguenti casi:

- con la mancanza dell'autorizzazione alla proroga della coltivazione della cava da ottenersi entro un anno dalla data di decorrenza del presente disciplinare;

- alla scadenza o decadenza di qualsiasi altra concessione o autorizzazione collegata o connessa alla presente.

In caso di decadenza della presente concessione resta fermo il pagamento dell'intero canone per l'anno in corso al momento della decadenza.

In caso di decadenza la Concessionaria deve riconsegnare il bene al concedente entro 90 giorni dalla data di decadenza, fermo restando il pagamento del canone per l'intera annualità in corso.

È facoltà della Concessionaria sciogliere anticipatamente il presente atto inviando disdetta a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del pagamento del canone annuo di cui al successivo articolo.

La Concessionaria non potrà concedere a terzi i diritti che gli derivano dalla concessione.

ART. 3 - Il canone di concessione è stabilito nella somma di € 12.924,81 (dodicimilanovecentoventiquattro/81) annui.

A partire dal secondo anno e così successivamente, il canone annuo sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente e dovrà essere versato alla Regione proprietaria, senza necessità di richiesta scritta, in un'unica rata annuale anticipata entro il mese di di ogni anno. Nel caso di inosservanza del termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di mora, oltre al recupero di eventuali maggiori spese. Il mancato versamento entro 6 mesi comporterà la decadenza della concessione

ART. 4 - Il canone di cui all'art. 3 non comprende l'uso della strada denominata "Muse-Pramosio" per il trasporto del materiale ricavato dalla cava "Pramosio"; tale uso è oggetto di specifica concessione tra la Ditta Marmi Bertacco s.r.l., il Comune di Paluzza e la Regione.

ART. 5 - L'esercizio di coltivazione dell'attività di cava e di ripristino ambientale della stessa deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e in conformità alle prescrizioni, ai limiti di escavazione e alle qualità di materiale estraibile che sono fissati dal competente Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, nonché alle specifiche prescrizioni dettate dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

La Concessionaria si impegna altresì ad eseguire a proprie spese i lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile destinato a ricovero degli operai denominato "Casa Vicentina", che viene concesso nello stato in cui si trova attualmente.

La Concessionaria si impegna a rispettare tutte le norme tecniche per la corretta coltivazione della cava nonché per la perfetta manutenzione dei manufatti sopra citati e per la razionale utilizzazione delle aree adibite a discarica che la Direzione centrale competente riterrà utile disporre.

Nel periodo soggetto a concessione la Regione si riserva il diritto di accesso da parte del personale dipendente o di altro personale specificamente incaricato sui beni concessi per l'espletamento delle attività istituzionali, previa comunicazione alla Concessionaria.

Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni di cui al presente articolo nonché la diversa destinazione e uso dei terreni e del fabbricato denominato "Casa Vicentina" o la sua mancata manutenzione comporta la decadenza dalla concessione.

ART. 6 - La Concessionaria è soggetta a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e solleva espressamente la Regione da ogni conseguenza per l'eventuale inosservanza degli stessi.

ART. 7 - La Concessionaria esonera la Regione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, derivanti dall'uso dei beni dati in concessione con il presente atto.

ART. 8 - A garanzia dell'osservanza delle condizioni di cui al presente atto, la Concessionaria ha costituito a favore della Regione il deposito cauzionale infruttifero di complessivi € 3.000,00 (tremila/00), come risulta dalle quietanze rilasciate dalla tesoreria regionale ed agli atti della Regione.

La cauzione così costituita è valida a garantire la concessione oggetto del presente atto e può essere modificata nel corso del periodo di validità della concessione qualora si verifichino variazioni dei canoni dovuti.

Lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale avviene dopo l'accertamento della corresponsione dei canoni annuali dovuti, compresi gli eventuali oneri accessori, e a seguito della verifica dell'insussistenza di danni o cause di danni possibili ai beni concessi causati dalla Concessionaria.

ART. 9 - Il presente atto può essere risolto, a prescindere da quanto disposto dagli artt. 1, 2, 3, 5 e 14, da parte della Regione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, qualora ragioni di pubblico interesse lo richiedano, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza che per tale fatto possa pretendersi alcun compenso o risarcimento.

ART. 10 - Per quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni del Codice civile.

ART. 11 - Rimangono a completo carico della Concessionaria tutte le imposte, tasse e tributi, anche di carattere locale, presenti e future, relative al bene concesso.

Rimane altresì a carico della Concessionaria l'obbligo di denuncia e versamento della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 12 - Tutti gli oneri relativi al presente atto sono a carico della Concessionaria che avrà cura, a pena di decadenza dalla concessione, di portare a registrazione ai sensi delle vigenti norme in materia, le 3 copie del presente atto entro 20 giorni dalla sua adozione a termini di legge da parte della Regione proprietaria, e di restituire una copia alla stessa.

Per norma dell'Agenzia delle entrate, agli effetti della decorrenza dei termini di registrazione, si richiama l'articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 13 - Per ogni controversia inerente e conseguente al presente atto il Foro competente è quello di Udine.

ART. 14 - Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui sopra, nonché la diversa destinazione del bene in parola, comporta la revoca di diritto della presente concessione.

ART. 15 - Il presente atto, mentre vincola ad ogni effetto di legge sin dal momento della firma della Concessionaria, diviene obbligatorio per la Regione solamente ad intervenuta sua adozione da parte della medesima a termini di legge.

Art. 16 - Dalla data di decorrenza della presente concessione decade automaticamente la concessione di cui al disciplinare prot. n. 40/07 del 2.4.2007 con il quale la Regione concedeva alla Società Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in Conco (VI) i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 24, parte dei mappali nn. 5, 7, 15, 16, 17 e 18 e il fabbricato denominato "Casa Vicentina" individuato al foglio 24, mappale n. 55 sub 8 (ex 31), porticato escluso, destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava denominata "Pramosio" a far tempo dall'1.1.2007 e fino al 31.12.2015;

Letto, approvato e sottoscritto questo atto viene redatto in tre originali dei quali uno per l'Ufficio del registro, uno per la Regione proprietaria, uno per la Concessionaria ed occupa pagine intere numero 3 (tre) e fin qui della pagina numero 4 (quattro).

Udine,

per la Regione proprietaria
Il Direttore del Servizio gestione forestale
e produzione legnosa
dott. Rinaldo Comino

per MARMI BERTACCO s.r.l.:

.....
.....

Si dichiara di accettare le clausole di cui agli artt. 2, 3, 5, 9, 12 e 14 e di approvarle espressamente e specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, secondo comma, del Codice civile.

Udine,

per MARMI BERTACCO s.r.l.:

.....
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE